ALLEGATO "A"

AMBITO N32 – REGIONE CAMPANIA
Comuni di : Agerola – Casola di Napoli – Gragnano – Lettere – Pimonte – Pompei – Santa Maria la Carità – Sant'Antonio Abate
UFFICIO DI PIANO

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PROCEDURA AI SENSI DELL'ART.56 DEL D.LGS. 117 del 3 LUGLIO 2017, PER L'INDIVIDUAZIONE DI ASSOCIAZIONI ISCRITTE AL REGISTRO REGIONALE DEL VOLONTARIATO A CONVENZIONARSI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO A FAVORE DEI DIVERSABILI VERSO I CENTRI DI RIABILITAZIONE NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 01/01/2026 E IL 31/12/2026

Il Comune di Sant'Antonio Abate, nella qualità di Comune Capofila dell'Ambito Territoriale N32, intende procedere alla stipula di una convenzione con un'Associazioni di volontariato, sola o in collaborazione con altre iscritte nell'apposito registro regionale ai sensi della normativa vigente da almeno sei mesi, per collaborare con l'Amministrazione nella gestione del servizio di trasporto a favore dei diversabili residenti nei Comuni facenti parte dell'Ambito N32, frequentanti i centri di riabilitazione, periodo febbraio – dicembre 2024, suddiviso in nei seguenti lotti:

NUMERO LOTTO	COMUNE	KM PREVISTI	TETTO MASSIMO SPESE RENDICONTABILI
1	Agerola	28.643	€ 28.643,00
2	S. Maria la Carità	13.750	€ 13.750,00
3	S. Antonio Abate	16.500	€ 16.500,00
4	Casola di Napoli	3.487	€ 3.487,00
5	Gragnano	22.916	€ 22.916,00
6	Pompei	9.218	€ 9.218,00
7	Pimonte	10.000	€ 10.000,00
			€ 104.514,00

L'attività consiste nel tragitto di andata dai luoghi di residenza dei disabili ai centri di riabilitazione e ritorno in orari antimeridiani e pomeridiani.
Durante l'attività di trasporto dovrà essere garantita, da volontari dedicati, l'assistenza, la compagnia e la sorveglianza dei disabili. Tale personale sarà di supporto durante il tragitto affinché il conducente degli automezzi non sia esposto, durante il percorso, ad interventi che possano essere di nocumento e collaborerà alla fase di salita e discesa dei diversabili trasportati.
I disabili che usufruiscono attualmente del trasporto dedicato sono quelli indicati negli atti depositati presso l'Ufficio di Piano il computo dei Km percorsi per ciascun lotto è proporzionale al numero complessivo di disabili trasportati e al numero di trasporti settimanali effettuati per ciascun beneficiario.

L'Associazione metterà a disposizione tutti gli automezzi necessari all'espletamento dell'attività garantendone un numero sufficiente idoneo anche al trasporto di carrozzine.
L'Associazione provvederà alla diretta ed autonoma organizzazione del piano attuativo di trasporto, garantendo il contatto diretto con i familiari e i Centri, nell'ottica di garantire ed assicurare la migliore efficacia del servizio.
L'Associazione dovrà essere in grado di garantire la disponibilità di un numero congruo di volontari e garantire il necessario numero di interventi a pena della risoluzione della convenzione.
Il servizio trasporto non può essere considerato un servizio "collettivo" in quanto le persone disabili da trasportare ai Centri di riabilitazione seguono programmi personalizzati e frequentano Centri di riabilitazione diversi e, anche nel caso in cui frequentino lo stesso Centro di riabilitazione, seguono orari di terapia diversi.
L'Associazione che intende collaborare con l'Amministrazione deve poter garantire un'organizzazione funzionale al perseguimento degli obiettivi impegnandosi a razionalizzare il servizio ed a rispettare le seguenti condizioni:

1) Sia iscritta al Registro Regionale delle Associazioni e al Registro Nazionale del Terzo Settore (RUNTS);
2) Sia in regola con il possesso dei requisiti di cui all'art. 94 del D.Lgs. 36/2023;
3) Garantire che le attività programmate siano svolte in modo continuativo;
4) Garantire che i volontari siano coperti da assicurazione contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi come previsto dal "Codice del Terzo Settore" D. Lgs. N. 117/2017;
5) Rendicontare i costi effettivamente sostenuti;
6) Utilizzare autoveicoli in regola con le norme sulla circolazione ed idonei al tipo di servizio richiesto (allegare i libretti di circolazione) ;
7) Assicurare la costante efficienza degli automezzi impegnati, con particolare riferimento alle misure di sicurezza;
8) Osservare e applicare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni stabiliti dalle vigenti normative in materia;
9) Svolgere le attività con l'apporto determinante e prevalente dei propri soci volontari o in subordine operatori, che siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche per lo svolgimento dell'attività in questione.

L'Associazione interessata potrà avvalersi della collaborazione di altre Associazioni che vorranno contribuire alla realizzazione dell'attività e nei confronti delle quali si porrà come realtà capofila per il coordinamento e a garanzia del rispetto delle condizioni richieste.
L'Amministrazione potrà inoltre decidere di stipulare convenzioni con più di un'Associazione in caso ciò fosse valutato più funzionale per la realizzazione del progetto.
Il Comune metterà a disposizione dell'Associazione le risorse economiche necessarie per l'espletamento dell'attività, con un tetto massimo annuale che, per ogni lotto, non potrà eccedere le somme sotto riportate:

NUMERO LOTTO	COMUNE	KM PREVISTI	TETTO MASSIMO SPESE RENDICONTABILI
1	Agerola	28.643	€ 28.643,00
2	S. Maria la Carità	13.750	€ 13.750,00
3	S. Antonio Abate	16.500	€ 16.500,00

4	Casola di Napoli	3.487	€ 3.487,00
5	Gragnano	22.916	€ 22.916,00
6	Pompei	9.218	€ 9.218,00
7	Pimonte	10.000	€ 10.000,00
			€ 104.514,00

Dato che "l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario" (art. 17, comma 3 del Codice), il comma 2 dell'articolo 56 del Codice stabilisce che le convenzioni possono consentire esclusivamente il rimborso, da parte delle amministrazioni alle organizzazioni ed alle associazioni di volontariato, delle spese effettivamente sostenute e documentate.
L'articolo 17, comma 3, del Codice vieta i rimborsi spese di tipo forfetario. Mentre il comma 4 del medesimo articolo 17 ammette che le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, purchè non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.
Si sottolinea che i rimborsi devono essere relativi alle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività oggetto della convenzione in argomento. E' ammesso ai sensi dell'art. 56, comma 4 del Codice anche un rimborso di costi indiretti, determinato limitatamente "alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione", con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico e simili".

I costi oggetto di rimborso spesa riguarderanno, a titolo esemplificativo:
- Carburante e affini;
- Revisione e manutenzione dei mezzi;
- Per utilizzo di personale eventualmente impiegato (art. 33 comma 1 D.Lgs. 117/17) ;
- Assicurazioni;
- Dispositivi in dotazione ai volontari;
- Costi generali di gestione imputabili all'attività;
- Rimborso spese ai volontari documentabili;
- Costi per la copertura assicurativa contro infortuni, malattia e responsabilità civile dei volontari adibiti al servizio di trasporto nell'ambito della presente Convenzione;
- Costi telefonici o di gestione della sede operativa sostenuti specificatamente per il servizio di che trattasi, nonché tutte le altre spese connesse (tariffe parcheggio, ecc);
- eventuali spese oggettivamente non documentabili saranno rimborsate su presentazione di apposita dichiarazione, firmata dal presidente dell'organizzazione; l'importo di dette spese dovrà comunque essere marginale rispetto alla spesa globalmente rimborsata (in una percentuale non superiore al 10% del totale chiesto per il rimborso).

Il Comune rimborserà all'Associazione la quota a chilometro documentata stabilita in 1 euro previo accettazione di adeguata rendicontazione.
A ciascun rendiconto andrà allegato tabella relativa ai percorsi effettuati avendo cura di specificare per ciascun soggetto il percorso kilometrico effettato e il numero settimanale/mensile di accompagnamento ai centri di riabilitazione. Tale tabella sarà sottoposta all' attenzione dei servizi sociali territoriali ai fini del visto di conformità delle prestazioni effettuate.

Durata

I servizi e le attività oggetto della convenzione saranno assegnati per il periodo dal 01/01/2026 al 31/12/2026.

Assicurazioni
L'Associazione è unico e solo responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento del servizio.
Ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 117/2017 gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari devono assicurarsi contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'Associazione potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copra anche il servizio svolto per il Comune di Sant'Antonio Abate Capofila dell'Ambito N32. La copertura assicurativa è elemento essenziale della convenzione tra gli enti del Terzo settore e le amministrazioni pubbliche, e i relativi oneri sono a carico dell'amministrazione pubblica con la quale viene stipulata la convenzione.

Criterio di individuazione delle Organizzazioni di volontariato .
Nella scelta delle Organizzazioni di volontariato con le quali stipulare la convenzione verranno prese in considerazione:

a) la competenza, professionalità ed esperienza maturata nello specifico settore oggetto di convenzione, dei volontari e del personale delle organizzazioni di volontariato;
b) l'attivazione di sistemi di formazione e aggiornamento dei volontari negli specifici settori di intervento;
c) il collegamento associativo con altre organizzazioni di volontariato e l'interazione con altri servizi pubblici;
d) il n. di automezzi messi a disposizione **per ciascun lotto e in dotazione strumentale della Associazione ;**
e) utilizzo di mezzi a basso impatto ambientale;
f) l'ordine di iscrizione nel Registro regionale e Nazionale (RUNTS).

In ipotesi di pluralità di candidature, l'Amministrazione utilizzerà i seguenti ulteriori criteri di priorità:

a) Associazioni che abbiano maturato esperienza nell'attività di trasporto di persone con disabilità (da comprovare con curriculum sintetico che indichi i destinatari e la durata dell'attività);
b) Svolgimento, senza contestazioni, di servizio per Enti Pubblici (**da autocertificare in fase di candidatura**)
c) Numero di volontari impiegabili per le attività del presente avviso **per ciascun lotto**;
d) Numero di lavoratori eventualmente impiegabili per le attività del presente avviso **per ciascun lotto;**
e) Numero e tipologia dei mezzi impiegabili per le attività del presente avviso **per ciascun lotto;**
f) Servizi e/o attività migliorative**;**
g) Competenze e dotazione strumentale funzionale al coordinamento complessivo del servizio.

La valutazione delle candidature sarà effettuata dal Seggio monocratico di gara, nella persona del Coordinatore dell'Ufficio di Piano alla presenza di due testimoni.
Trattamento dati personali.

I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell'art. 13 della legge n. 196/2003 e R.G.UE n° 679/2016 esclusivamente nell'ambito della presente procedura.

Le richieste di partecipazione dovranno pervenire in busta chiusa indirizzate a: **Comune di Sant'Antonio Abate** a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo.comunesantantonioabate@pec.it entro e non oltre le **ore 12.00 del giorno 27/12/2026.**

Nell'oggetto dovrà essere apposta la seguente dicitura:

"Manifestazione di interesse per il servizio trasporto per persone diversabili verso i centri di riabilitazione periodo gennaio – dicembre 2026 – Lotto ……Comune/i……"

specificando il/i lotto/i per i quali si richiede di partecipare (lotto 1 oppure lotto 2, oppure lotti 1 e 2) Non sarà accettata alcuna documentazione giunta oltre il termine di scadenza sopra indicato. **Non fa fede la l'eventuale data di spedizione.** L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la mancata o tardiva ricezione della domanda di partecipazione derivante da disguidi postali, da fatti imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Per eventuali informazioni, gli interessati potranno rivolgersi all'Ufficio di Piano scrivendo alla Responsabile del Procedimento alla seguente mail: carla.dimaio@comunesantantonioabate.it . Il Comune provvederà d'ufficio alla verifica delle dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi del D.P.R.n°445/2000.

La pubblicazione del presente avviso non vincola l'Amministrazione che si riserva di attivare o interrompere la procedura.
L'amministrazione comunale si riserva il diritto di modificare, prorogare, riaprire i termini di presentazione delle istanze di partecipazione o, eventualmente, di revocare la presente manifestazione, di sospendere o di annullare la stessa, a suo insindacabile giudizio, quando l'interesse pubblico lo richieda in dipendenza di sopravvenute circostanze preclusive di natura normativa, contrattuale, organizzativa o finanziaria, senza che la/le Associazione/i possano per questo vantare diritti nei confronti dell'Amministrazione.

La Responsabile Unica del presente provvedimento è la Dott.ssa Spanò Cuomo Maria Francesca.
Il presente avviso viene pubblicato per almeno 10 giorni consecutivi mediante pubblicazione sul profilo del Comune di Sant'Antonio Abate www.comune.santantonioabate.na.it , sull'Albo Pretorio on line, ed inviato ai Responsabili dei siti istituzionali dei Comuni facenti parte dell'Ambito Territoriale n. 32.

Il Coordinatore dell'Ufficio di Piano

Dott. Salvatore Petirro